

La FTA IAS-IFRS dei bilanci assicurativi

Alcune considerazioni sugli impatti fiscali
in sede di transizione (FTA)

Alessandro Catona – PwC TLS



Alcune considerazioni fiscali in relazione alla prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci delle compagnie assicurative

Regole fiscali vigenti e prospettive applicabili alla prima applicazione (FTA) dei principi contabili internazionali IAS/IFRS

Regole fiscali vigenti applicabili alla FTA IAS/IFRS

Disposizioni di carattere generale			Novità normative
Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007 – c. 58/62) Principio Derivazione rafforzata	Regolamento IAS D.M. n. 48/2009 Regole generali	Decreto IAS (D.M. 8 giugno 2011) Riallineamento operazioni pregresse	Schema di Decreto legislativo riforma IRES <i>Sottoposto a parere parlamentare (scadenza 14 novembre 2024)</i> Disposizioni sulla FTA e «realizzo virtuale» per gli strumenti finanziari
Disposizioni relative alla FTA			
D.lgs. n. 38/2005 – Art. 13 FTA IAS/IFRS	D.L. n. 185/2008 – Art. 15 Operazioni pregresse	D.M. 30 luglio 2009 Riallineamento operazioni pregresse	
Discipline fiscali <i>ad hoc</i> – Adozione nuovi principi			
D.M. 10 gennaio 2018 Prima applicazione IFRS 9	D.M. 10 gennaio 2018 Prima applicazione IFRS 15	D.M. 05 agosto 2019 Prima applicazione IFRS 16	
Prassi Agenzia delle Entrate			
Circolare 33/2009 Chiarimenti su riallineamenti	Circolare 7/2011 Guida generale	Risposta 114/2022 Chiarimenti su FTA successive	

Art 13, comma 1
(disposizione generale)

Le disposizioni degli artt. 83 e 109, comma 4, TUIR (D.P.R. n. 917/1986), come modificati dall'art. 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.

Art 13, comma 5
(costi)

Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

Art 13, comma 6
(fondi)

L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del TUIR, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

FTA IAS/IFRS – Disciplina fiscale generale – Art. 15 D.lgs. n. 185/2008

Art 15, comma
1
(operazioni
pregresse)

A seguito del principio di Derivazione Rafforzata introdotto dalla Finanziaria 2008 (L. 244/07), al regime impositivo ai fini dell'IRES e IRAP dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS, vengono introdotte regole per gestire il **regime transitorio**. In particolare, si stabilisce che, se da un lato assumono rilevanza i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che **risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente** ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio...

Art 15, comma
4 e 5
(riallineamento)

Comma 4: riallineamento per saldo globale – totalità delle differenze positive e negative, ad aliquota ordinaria e deduzione rateizzata (5 anni)

Comma 5: riallineamento per singole fattispecie - per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura, con imposta sostitutiva (16%) e non deduzione se negativa.

FTA a regime

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

- a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
- b) variazioni registrate in sede di FTA dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il D.M. 30 luglio 2009 regola in dettaglio gli aspetti operativi

FTA IAS/IFRS – Definizione AdE di operazioni pregresse

Circolare
Agenzia delle
Entrate n.
33/E/2009

La circolare 33/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione al **regime transitorio** connesso alla FTA IAS/IFRS e sulle condizioni per accedere all’istituto del **riallineamento dei valori fiscali delle operazioni pregresse**.

In particolare, viene fornita la **definizione di operazioni pregresse**, che si intendono le operazioni che (requisiti da soddisfare congiuntamente):

1. risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
2. continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi;
3. i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione "anomala" (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

La circolare fornisce chiarimenti in relazione alle operazioni pregresse derivanti unicamente dalla modifica dei criteri valutativi, presentando esempi in relazione agli strumenti finanziari (i.e. azioni e obbligazioni di trading).

Discipline fiscali *ad hoc* – IFRS 9 – D.M. 10/01/2018 – Regime del «Realizzo Virtuale»

Strumenti finanziari di trading e immobilizzati

Il TUIR stabilisce che si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell'art. 85)

Art. 2 Decreto IFRS 9

L'art. 2 DM IFRS9 stabilisce che si considerano detenute per la negoziazione, le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio.

Per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione delle stesse come attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

La riclassifica degli strumenti finanziari

Art. 3 Decreto IFRS 9

Alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Art. 4 Decreto IAS 2011

L'art. 4 del Decreto IAS 2011 introduce il c.d. «realizzo virtuale», stabilendo che in caso di riclassifica di uno strumento finanziario, il differenziale tra il valore di prima rilevazione dopo la riclassifica e il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassifica rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassifica. La riclassifica assume rilevanza anche ai sensi dell'art. 87, comma 1 lettera a e b. queste disposizioni si applicano anche in caso di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali che comportano un passaggio ad un diverso regime fiscale.

Art 10 (Divergenze emerse in sede di FTA)

Nell'ambito della Bozza di Riforma IRES si prevede di abrogare le diverse disposizioni che regolano la FTA IAS/IFRS ai fini fiscali, per riorganizzarle in modo organico.

In particolare, l'art. 10 stabilisce regole per le seguenti fattispecie:

- a) **prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);**
- b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- d)

Se da un lato si conferma il **principio di derivazione rafforzata** per i componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio di FTA IAS/IFRS, dall'altro si definisce anche un regime transitorio che in parte riprende quanto previsto dalle attuali norme e in parte introduce modifiche anche significative.

In particolare, il regime transitorio gestisce 3 casistiche:

- 1. Operazioni pregresse che non derivano da modifiche dei criteri di valutazione:** continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di FTA e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente **qualificate, classificate e imputate temporalmente** ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti **non coerente** con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.
- 2. Fenomeni valutativi:** i maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile.
- 3. Strumenti finanziari:** trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto IAS 2011, cioè il c.d. regime del «**realizzo virtuale**».

Art 10 (Divergenze emerse in sede di FTA)

Riallineamento

I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in sede di FTA degli IAS/IFRS.

Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali **si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse** che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, **nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, anche se preesistenti.**

Divergenze strutturali

Il riallineamento **non si applica alle divergenze strutturali**, cioè quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da previsioni normative che derogano al principio di derivazione rafforzata.

Coordinamento ai fini IRAP

Le previsioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art 11
(Riallineamento
divergenze
emerse in sede
di FTA)

Riallineamento globale

Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative esistenti all'inizio del periodo d'imposta (tranne quelle che derivano da differenze «strutturali»). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l'**aliquota ordinaria**, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del **periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi nove periodi di imposta**.

Riallineamento per singole fattispecie

Il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio, nonché ai singoli maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, **con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento** sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. **Il saldo negativo non è deducibile**. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Alcune considerazioni fiscali in relazione alla prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci delle compagnie assicurative

Focus su prima adozione del IFRS 17 e IFRS 9

Trattamento fiscale delle differenze emerse in sede di FTA dell'IFRS 17

IFRS 17 e FTA

L'adozione dell'IFRS 17 comporterà una serie di rettifiche e riclassifiche delle poste patrimoniali sui contratti assicurativi in essere. In particolare, la **passività assicurativa** rappresenterà una **nuova posta di bilancio** che include ed aggrega diverse poste patrimoniali espresse nel bilancio ITA GAAP ed inoltre i criteri di valutazione ed imputazione temporale degli elementi reddituali connesse a dette poste subiranno modifiche.

Trattamento fiscale a regime

Come detto precedentemente, è necessario comprendere se le passività assicurative iscritte a regime, assumano rilevanza fiscale per principio di derivazione rafforzata (in continuità con le attuali regole che interessano le riserve matematiche) e quindi non rappresentino differenze «strutturali». In tal senso, sono da tenere in considerazione le seguenti disposizioni normative:

- Art. 9 Decreto IAS 2011: *«si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché' disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37. Si considerano, altresì, accantonamenti gli oneri derivanti dall'attualizzazione delle passività di cui al comma precedente. Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all'art. 107, commi da 1 a 3, del testo unico»;*
- Art. 110, comma 1-ter, TUIR: *«Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali»*

Operazioni pregresse

Ai sensi della definizione contenuta nella normativa (art. 10, comma 2, schema di Decreto Legislativo riforma IRES), queste operazioni dovrebbero ricadere nell'ambito delle c.d. «operazioni pregresse», ossia operazioni *«che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente»*.

Trattamento fiscale delle differenze emerse in sede di FTA dell'IFRS 17

Condizioni per operazioni pregresse

Condizioni per la configurazione delle operazioni pregresse (art. 10, co. 2, schema di Decreto legislativo riforma IRES). In particolare, dovrebbero essere soddisfatte congiuntamente queste tre condizioni:

1. risultano **qualificate, classificate, imputate temporalmente in modo differente** rispetto alla qualificazione, classificazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
2. continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi;
3. i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione non coerente con le regole di deduzione/tassazione applicate precedentemente.

Impatto FTA IFRS 17

Sulla base della definizione normativa (come anche interpretata di recente, seppur nel sistema previgente, anche dall'Amministrazione finanziaria), è **ragionevole concludere che, in assenza di misure normative ad hoc, alla FTA dell'IFRS 17 si renderanno applicabili le previsioni in materia di operazioni pregresse con conseguente gestione del c.d. doppio binario** (non dovrebbe applicarsi a queste fattispecie la nozione di «divergenze strutturali» di cui all'art. 10, comma 7, schema di Decreto legislativo riforma IRES).

Riallineamento

Riallineamento

Il riallineamento potrebbe rendersi applicabile alle divergenze che emergeranno in sede di FTA IFRS17 in quanto si tratta di operazioni pregresse e per le quali ragionevolmente il regime fiscale a regime non sarà coerente con le regole fiscali precedentemente applicabili (vedasi art 111 TUIR)

Ambito oggettivo - Nel caso il riallineamento si renda applicabile, bisognerà comprendere se interesserà solo le differenze emerse in sede di FTA e incluse nella riserva di FTA oppure anche **eventuali differenze esistenti tra valori fiscali e contabili preesistenti** sulle poste che sono incluse nelle passività assicurative. In tal senso prevederebbe lo schema di Decreto legislativo riforma IRES e anche la norma attualmente in vigore.

Meccanismo - Come detto, il riallineamento potrà essere fatto per singola fattispecie o per saldo globale delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali, se questa somma determina un saldo positivo, il relativo importo sarebbe soggetto a tassazione separata con aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP; se, invece, il saldo risultasse negativo, il relativo importo sarebbe ammesso in deduzione in quote costanti nel periodo di imposta in cui è esercitata l'opzione e nei 4 successivi (periodo attualmente previsto dall'art. 11 del D.L. 185/2008: si segnala che nello schema di Decreto legislativo riforma IRES, si allunga il recupero in 10 quote costanti).

Trattamento fiscale delle differenze emerse in sede di FTA dell'IFRS 9

IFRS 9 e FTA

Nell'ambito della FTA IAS/IFRS per le compagnie assicurative, assumerà particolare rilievo l'adozione dell'IFRS 9

Regole FTA generali per IFRS 9

In sede di prima transizione dai principi contabili nazionali agli IAS, a seguito della Finanziaria 2008 e del D.Lgs 185/08, in relazione agli strumenti finanziari (all'epoca regolati dallo IAS 39) era necessario distinguere:

- strumenti finanziari che non subivano significativi impatti in sede di FTA, per cui si rendeva applicabile un principio di derivazione rafforzata in FTA e a regime (come peraltro coerente con il regime precedente): in tal senso erano le obbligazioni di trading che rimanevano tali in FTA
- strumenti finanziari che subivano riclassifiche e modifiche dei processi valutativi: si trattavano quali operazioni pregresse (modifica criteri di qualificazione, valutazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi IAS/IFRS). In detto caso, il riallineamento si rendeva applicabile

Regole speciali per IFRS 9

In sede di passaggio dallo IAS39 allo IFRS9, il D.M. 10 gennaio 2018 ha previsto regole specifiche per disciplinare i profili fiscali conseguenti alla transizione, in particolare richiamando le previsioni dell'art. 4 del Decreto IAS con la previsione del c.d. «**realizzo virtuale**» a seguito di riclassificazione delle attività finanziarie. Tuttavia, l'Ade con risposta 114/2022 ha chiarito che tale norma disciplina solamente il caso della transizione da un principio contabile internazionale (IAS 39) ad un altro (IFRS 9), quindi risulterebbe non applicabile ai casi in cui l'adozione dell'IFRS 9 sia il risultato di una più ampia transizione dal *framework* ITA GAAP a *framework* IAS/IFRS.

Trattamento fiscale delle differenze emerse in sede di FTA dell'IFRS 9

Schema di Decreto legislative riforma IRES

L'art. 10, comma 4, dello schema di Decreto legislativo riforma IRES, prevede che «*Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*».

Pertanto, come anche precisato dalla relazione accompagnatoria allo schema di Decreto legislativo riforma IRES, la disciplina dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 si applica non solo nelle ipotesi di riclassificazioni degli strumenti finanziari da una categoria all'altra dell'IFRS 9 operate "a regime", ma anche nell'ipotesi in cui le riclassificazioni degli strumenti finanziari avvengano in sede di prima applicazione di differenti principi contabili.

L'art. 4 Decreto IAS 2011 comporta l'applicazione del c.d. «**realizzo virtuale**».

Art. 4 Decreto IAS 2011

L'art. 4 del Decreto IAS stabilisce che in caso di riclassifica di uno strumento finanziario che comporta un passaggio a diverso regime fiscale:

- a) Il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale e
- b) il differenziale tra il valore di prima rilevazione e il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassifica rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassifica.

La riclassifica assume rilevanza anche ai sensi dell'art. 87, comma 1 lettera a e b.

La relazione al Decreto IFRS 9 nel commentare l'art. 4 del Decreto IAS aveva chiarito che **per modifica del regime fiscale si intende anche un differente timing di rilevanza delle rettifiche, riprese di valore e valutazioni (e non solo nel caso di cambiamento di regime fiscale)**

Trattamento fiscale delle differenze emerse in sede di FTA dell'IFRS 9

Esempio relazione
accompagnatoria allo
schema di Decreto
legislativo riforma
IRES

«È il caso, ad esempio, di una partecipazione dell'attivo circolante che in sede di FTA è riclassificata nel portafoglio delle attività finanziarie valutate a fair value a conto economico, e segnatamente tra le partecipazioni possedute per la negoziazione (c.d. trading). In questa ipotesi, infatti, abbiamo una riclassificazione contabile, dall'attivo circolante al portafoglio dei titoli valutati al fair value a conto economico, e un cambiamento del regime fiscale delle partecipazioni. Si ricorda, infatti, che, mentre per i soggetti OIC-adopter le valutazioni delle partecipazioni sono fiscalmente irrilevanti, per i soggetti IAS-adopter le valutazioni delle partecipazioni di trading assumono rilevanza fiscale».

Alcuni dubbi
applicativi

- Coordinamento tra l'applicazione del principio del «realizzo virtuale» con la previsione dell'art. 4, comma 2, Decreto IAS 2011 secondo cui il differenziale tra il nuovo valore di bilancio ed il valore fiscale previgente segue il regime fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassifica
- Coordinamento tra l'applicazione del principio del «realizzo virtuale» e la previsione dell'art. 10, comma 5, dello schema di Decreto legislativo riforma IRES, secondo cui il riallineamento sarebbe applicabile anche alle divergenze emerse a seguito della riclassifica degli strumenti finanziari
- Con specifico riferimento ai contratti assicurativi che dovessero essere iscritti secondo le disposizioni dell'IFRS 9, sarebbe difficilmente applicabile il principio del c.d. realizzo virtuale, in quanto non si tratterebbe di una riclassifica di uno strumento finanziario da una categoria all'altra, ma dell'iscrizione ex novo di uno strumento finanziario in precedenza qualificato e classificato in maniera differente. Probabilmente si ricadrebbe nella definizione di operazione pregressa.

Grazie

[pwc-tls.it](https://www.pwc-tls.it)

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or exhaustiveness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2024 PwC TLS Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC TLS Avvocati e Commercialisti. In this document, “PwC” refers PwC TLS Avvocati e Commercialisti which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.